

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5 LETT. h) e l) DELLA L.R. 06/2008 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)".

ARTICOLO 1

Accesso e documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22 della Legge 157/92, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dall'art. 29 comma 5 L.R. 6/2008.
2. Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda alla Provincia di Udine corredata dal certificato di residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, e da certificato medico di idoneità, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda.
3. All'atto di presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione il candidato deve aver compiuto la maggiore età.

ARTICOLO 2

Corso di preparazione e prove di esame

1. Per accedere alle prove di esame, il candidato dovrà aver conseguito l'attestato di frequenza dell'apposito corso di preparazione, istituito dalla Provincia.
2. I corsi di preparazione sono esclusivamente riservati a coloro che hanno presentato regolare istanza alla Provincia e che sono stati regolarmente convocati.
Ad eccezione del personale docente, non sono ammessi uditori, ovvero terzi estranei all'Amministrazione provinciale, a nessun titolo.
3. I candidati non potranno frequentare i corsi di preparazione in date diverse da quelle per cui hanno ricevuto debita convocazione dalla Provincia, salvo nei seguenti casi:
 - a) stato di malattia o infortunio documentato da certificato medico, da produrre alla Segreteria;
 - b) gravi motivi di famiglia, improrogabili impegni di lavoro, di studio, di carattere amministrativo o giudiziario, opportunamente documentati.

I candidati che presentano regolare giustificazione saranno chiamati a frequentare il corso previsto la prima sessione utile successiva.

Non sarà accettata più di una giustificazione relativamente alla frequenza del corso di preparazione.

4. L'esame di abilitazione consiste:
 - A. in una prova pratica di corretto maneggio delle armi e di tiro a bersaglio mobile da effettuarsi sui campi di tiro a volo, di cui al presente regolamento, indicato, a scelta, dal candidato stesso all'atto di presentazione dell'istanza;

- B. in una prova pratica di corretto maneggio delle armi e di tiro a bersaglio fisso da effettuarsi presso i poligoni di tiro a segno, di cui al presente regolamento, indicato, a scelta, dal candidato stesso all'atto di presentazione dell'istanza;
- C. in una prova orale sulle materie di seguito indicate:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento fauna selvatica;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.

5. L'ordine, come sopra, delle prove d'esame non può essere modificato.

ARTICOLO 3 Prove pratiche

1. Documentazione

Per poter sostenere le prove pratiche il candidato deve presentarsi al campo di tiro a volo ed al poligono di tiro a segno munito, oltre che da un documento di identificazione, rispettivamente anche di:

- a) una dichiarazione della Società di tiro a volo competente per il campo dove il candidato svolgerà le prove, dalla quale risulti che il medesimo è iscritto alla società suddetta al momento dello svolgimento delle prove;
- b) una dichiarazione della Sezione di tiro a segno nazionale competente per il poligono dove il candidato svolgerà le prove, dalla quale risulti che il medesimo è iscritto alla Sezione suddetta al momento dello svolgimento delle prove stesse;

Le suddette dichiarazioni saranno acquisite agli atti da parte della Commissione.

2. Prove pratiche di corretto maneggio delle armi

Le due prove di corretto maneggio delle armi consistono nell'effettuare prove di smontaggio e rimontaggio, di caricamento e scaricamento, di armi a canna liscia ed a canna rigata e del loro corretto uso.

La Commissione esprime la propria valutazione collegiale sull'esito delle prove di corretto maneggio delle armi con il giudizio di "idoneo" oppure di "inidoneo".

Le prove di corretto maneggio delle armi a canna liscia e rigata si effettuano sui campi di tiro a volo e poligoni di tiro a segno sottocitati e precedono le prove pratiche di tiro.

3. Prova pratica di tiro a bersaglio mobile

La prova di tiro a bersaglio mobile consiste nell'effettuazione di numero nove tiri al piattello – specialità skeet dalle pedane n. 1 (presso pull), n. 4 (centrale) e n. 7 (presso mark) con il numero di piattelli, i lanci ed i tiri previsti dal Regolamento F.I.T.A.V. per le tre pedane.

La prova si effettua con fucile con canna ad anima liscia calibro 12 con pallini n. 9,5, messo a disposizione dal campo di tiro a volo.

Il candidato per conseguire il giudizio di “idoneo” deve realizzare almeno due centri su nove tiri a disposizione, centro accertato dalla Commissione di cui all'art. 29 comma 5 della L.R. 6/2008, secondo il sopra citato regolamento F.I.T.A.V. .

Lo svolgimento della prova pratica di tiro a bersaglio mobile ha luogo sui seguenti campi di tiro a volo:

- Campoformido
- Porpetto
- Verzegnis

I candidati dovranno obbligatoriamente sostenere le prove pratiche sui campi di tiro a volo sopra individuati.

Il candidato, in sede di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame, dovrà indicare il campo di tiro a volo ove intende svolgere la suddetta prova.

4. Prova pratica di tiro a bersaglio fisso

La prova pratica di tiro a bersaglio fisso consiste nella effettuazione di n. 3 tiri a distanza di 50 metri con carabina calibro 22, Long Rifle munita di cannocchiale a 4 ingrandimenti, messa a disposizione dal poligono, su bersaglio fisso internazionale di pistola libera.

La posizione di tiro di tale prova sarà scelta dal candidato compatibilmente con le strutture esistenti nel poligono.

Nella prova pratica di tiro a bersaglio fisso spetta ad ogni candidato un tiro di prova che non viene considerato ai fini della valutazione. Al candidato è data facoltà di controllare con il cannocchiale il bersaglio sia dopo il tiro di prova che dopo ogni tiro valido per la valutazione.

Il candidato per conseguire il giudizio di “idoneo” da parte della Commissione deve colpire con ciascuno dei tre tiri a disposizione la zona in nero del bersaglio (punteggio 7-8-9-10), secondo il Regolamento U.I.T.S. .

Lo svolgimento della prova pratica di tiro a bersaglio fisso ha luogo presso i seguenti poligoni di tiro a segno:

- Udine
- Cividale del Friuli
- Tolmezzo

I candidati dovranno obbligatoriamente sostenere le prove pratiche presso i poligoni di tiro a segno sopra individuati.

Il candidato, in sede di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame, dovrà indicare il poligono di tiro a segno dove intende svolgere la suddetta prova.

5. Disposizioni generali inerenti le prove pratiche

- a) Le armi e le munizioni per le prove pratiche di tiro e di maneggio vengono messe a disposizione dei candidati da parte dei campi di tiro a volo, dei poligoni di tiro a segno e da parte della Provincia.
- b) Qualora uno dei campi di tiro a volo o uno dei poligoni di tiro a segno sopra indicati risulti impraticabile o comunque indisponibile è data facoltà alla Commissione d'esame di stabilire lo svolgimento delle prove pratiche in un altro campo o poligono in ambito regionale.
- c) Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver ottenuto il giudizio di "idoneo" nelle quattro prove pratiche sopra precisate.
Il mancato superamento di una prova pratica comporta l'esclusione del candidato dal proseguimento dell'esame. Qualora venga presentata nuova domanda, al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche già superate purché non siano trascorsi più di dieci anni dal superamento dell'ultima prova pratica sostenuta.

ARTICOLO 4 Prova orale

1. Programma di esami per la prova orale

Il programma di esami per la prova orale prevede le seguenti materie per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della fauna selvatica;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso

a) legislazione venatoria

Legislazione e disciplina venatoria vigenti in ambito nazionale e in regione Friuli Venezia Giulia.

In ambito nazionale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Disciplina per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"

- Fauna selvatica – definizione e proprietà;
- Specie particolarmente protette;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex INFS);
- Esercizio venatorio;
- Licenza di porto d'armi per uso caccia;
- Mezzi di caccia consentiti;
- Introduzione, allevamento e commercio di fauna selvatica;
- Divieti generali;
- Sanzioni penali e sanzioni amministrative;
- Sanzioni accessorie;
- Associazioni venatorie ed associazioni protezionistiche.

Peculiarità della disciplina venatoria in regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e l’esercizio dell’attività venatoria”

- Organizzazione del settore della caccia nel Friuli Venezia Giulia ed Enti preposti al settore;
- Zona faunistica delle Alpi;
- Distretti venatori;
- Riserve di caccia;
- Organi di una riserva di caccia;
- Provvedimenti disciplinari;
- Specie cacciabili e periodi di caccia;
- Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-faunistico venatorie;
- Danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle colture agricole;
- Attività cinofila;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie di fauna selvatica

- Classificazione degli animali;
- Mammiferi;
- Tavola sinottica dei mammiferi;
- Ungulati
 - o Cervo (*Cervo elaphus*)
 - o Daino (*Dama dama*)
 - o Capriolo (*Capreoleus capreoleus*)
 - o Camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
 - o Muflone (*Ovis montanus*)
 - o Stambecco (*Capra ibex*)
 - o Cinghiale (*Sus scrofa*)
- Altri mammiferi;
- Uccelli
- Tavola sinottica degli uccelli
- Nozioni generali sulle specie presenti nel Friuli Venezia Giulia appartenenti ai seguenti ordini:
 - o Galliformi
 - o Anseriformi
 - o Caradriformi
 - o Gruiformi
 - o Rapaci diurni
 - o Rapaci notturni
 - o Columbiformi
 - o Piciformi
 - o Passeriformi
- Le migrazioni
- Malattie degli uccelli

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

- Fucili
- Tipi di fucili da caccia
 - o a canna liscia
 - o a canna rigata
 - o combinati
- Le parti del fucile

- Fucile a canna liscia
- Fucile a canna rigata
- Nozioni generali di balistica venatoria
- Il tiro con canna rigata
 - Balistica esterna
 - Balistica terminale
- Polveri da sparo e munizioni
- Cartuccia: sua composizione
 - Cartuccia a pallini (munizione spezzata)
 - Cartuccia a palla
- Norme di sicurezza
- Prova delle armi da fuoco portatili – pressioni
- Causa di pericolosità del tiro a palla ed a pallini
- Rimbalzi
- Distanza massima di sicurezza
- Dispersione dei pallini
- Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia
- Nozioni per il tiro ad alcune specie di selvaggina
- Norme di correttezza venatoria.

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola

Direttive e Convenzioni Internazionali

- Direttiva CEE n. 409/79 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Convenzione di Berna;
- Convenzione di Parigi;
- Convenzione di Washington;
- Convenzione di Ramsar;
- Convenzione di Bonn.

Situazione ambientale nel Friuli Venezia Giulia – Nozioni generali

Ecologia, equilibrio della natura, riqualificazione dell'ambiente

- Iniziative del cacciatore a difesa dell'ambiente;
- Agricoltura tradizionale ed intensiva. Riordino fondiario;
- Comportamento del cacciatore per la salvaguardia delle colture agricole e compiti dell'agricoltore a tutela della fauna;
- Comportamento del cacciatore in caso di incendi boschivi;
- Colture in atto.

Interventi degli enti pubblici a tutela dell'ambiente

- Zone di protezione ambientale nelle quali è vietata qualsiasi forma di caccia
 - Riserve naturali integrali
 - Riserve naturali orientate
 - Parchi regionali
 - Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Interesse Comunitario (SIC);
 - Riserve Naturali regionali;
 - Oasi;
 - Zone di Ripopolamento e cattura.

Interventi tecnici ed iniziative per il potenziamento del patrimonio faunistico

- Introduzione di specie estranee
- Reintroduzione di specie estranee

- Ripopolamento e rinsaguamento
- Foraggiamento

e) norme di pronto soccorso in conformità alla Legge 157/1992

- Norme generali di primo soccorso in situazioni di emergenza;
- Morsicature di animali;
- Punture di insetti;
- Fratture, lussazioni e distorsioni arti;
- Ferite da armi da fuoco.

Nel corso della prova orale al candidato possono essere presentate illustrazioni, tabelle, dispositive, raccolte di animali imbalsamati, od altri materiali sui quali vengono impostate le domande attinenti il programma di esame.

ARTICOLO 5

Disposizioni varie sulle modalità di svolgimento degli esami

- a) L'esame orale è sostenuto presso la sede della Provincia di Udine.
Lo svolgimento dell'esame è valido solo in presenza di almeno tre membri della Commissione, così come costituita ai sensi dell'art. 29 comma 5 L.R. 6/2008. Non è ammessa la presenza di terzi estranei all'Amministrazione durante lo svolgimento delle prove di esame, salvo quelli richiesti dalla Commissione per le prove pratiche.
- b) Per superare la prova d'esame orale occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle quattro materie di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento. La Commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio finale di "abilitato" oppure di "non abilitato".
- c) Al termine di ciascuna seduta giornaliera di prove la Commissione compila un verbale sull'esito delle prove stesse con l'elenco nominativo ed il giudizio per ciascun candidato. Il verbale deve contenere anche l'indicazione del voto conseguito nelle singole materie da ciascun candidato, oltre al giudizio complessivo di "abilitato" o "non abilitato".
- d) Ai candidati che conseguono il giudizio di "abilitato" la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione di cui all'art. 5 lett. l) L. R. 6/2008.
Qualora il candidato risulti "inidoneo" ovvero "non abilitato" in una qualsiasi delle prove di esame, per poter ripetere la prova dovrà produrre alla Provincia domanda con relativa nuova documentazione e frequentare l'apposito corso di cui all'art. 29 comma 4 L. R. 6/2008, al fine di conseguire il previsto attestato di frequenza.
- e) I candidati, salvo diverse e motivate esigenze d'ufficio, saranno convocati secondo l'ordine del numero di protocollo di presentazione della domanda di ammissione all'esame presso la Provincia di Udine, previo accertamento della regolarità della documentazione prescritta. I candidati non potranno richiedere di anticipare le prove d'esame rispetto all'ordine di protocollo delle domande pervenute all'Ufficio Protocollo della Provincia.
- f) Il Presidente, per sopravvenuti impedimenti riguardanti lo svolgimento delle prove di esame, può rinviare la seduta disponendo nel contempo per una nuova apposita seduta, da tenersi il prima possibile.
Se nessun candidato è presente, la Commissione, trascorsa mezz'ora dall'orario d'inizio, dichiara chiusa la seduta, considerando i candidati assenti.

ARTICOLO 6

Sessioni d'esame

Nell'arco di ogni anno sono previste due sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, suddivise in semestri.

Nel primo semestre (1 Gennaio - 30 Giugno) verranno esaminati i candidati le cui domande sono pervenute all'Ufficio Protocollo della Provincia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel secondo semestre (1 Luglio – 31 Dicembre) verranno esaminati i candidati le cui domande sono pervenute all'Ufficio Protocollo della Provincia entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno in corso.

E' ammessa deroga a tale disposizione unicamente qualora il numero delle domande sia tale da consentire ulteriori sessioni, fermo restando l'obbligo per i candidati del conseguimento dell'attestato di frequenza al corso ai sensi dell'art. 29 comma 4 L.R. 6/2008.

ARTICOLO 7

Giustificazioni dei candidati alle prove di esame

I candidati non potranno sostenere l'esame in una giornata diversa da quella stabilita dalla Segreteria della Commissione, salvo nei seguenti casi:

- a) stato di malattia o infortunio documentato da certificato medico, da produrre alla Segreteria;
- b) gravi motivi di famiglia, improrogabili impegni di lavoro, di studio, di carattere amministrativo o giudiziario, opportunamente documentati.

I candidati che presentano regolare giustificazione saranno chiamati a sostenere le prove di esame la prima sessione utile successiva. Non sarà accettata più di una giustificazione relativamente ad ogni singola prova di esame.

ARTICOLO 8

Ritiro volontario del candidato

In caso di ritiro volontario del candidato durante la prova di esame ovvero di assenza alla medesima il candidato è considerato inidoneo o non abilitato a tutti gli effetti, con l'obbligo, qualora intendesse ripetere la prova, di presentare nuova domanda e nuova documentazione nonché di conseguire l'attestato di frequenza al corso di cui alla L. R. 6/2008 art. 29 comma 4.